

Gestione dei ritardi dei versamenti mensili da parte delle Aziende Associate

1. Obiettivi

Il presente REGOLAMENTO, a disposizione delle aziende aderenti sul sito web del Fondo www.fondofopen.it, ha lo scopo di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 8 dello Statuto del Fopen.

2. Riferimenti normativi

Statuto Fopen - Art. 8, co. 8

In caso di mancato o ritardato versamento, la Società associata è tenuta a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo le modalità operative definite con apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In caso di morosità nel versamento dei contributi e delle quote TFR, che si protragga oltre il quindicesimo giorno, si applicherà una penale, nella stessa misura prevista per il ritardato versamento dei contributi previdenziali obbligatori, che verrà destinata alla copertura delle spese amministrative. Nei casi di reiterato e/o persistente ritardato versamento, il Consiglio di Amministrazione rimette alla Fonte istitutiva ogni decisione circa la regolarizzazione della posizione della Società inadempiente. Infine, la Società associata è tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

3. Adempimenti per il versamento dei contributi

Le aziende sono tenute al versamento dei contributi al Fopen entro il termine previsto dalla legge per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, quindi, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della relativa retribuzione (qualora tale data cada di sabato o giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo).

I contributi sono investiti sulla posizione degli aderenti con il primo valore quota utile.

La valorizzazione del patrimonio avviene di norma nelle seguenti date:

- 1) il giorno 16 del mese o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo a tale data;
- 2) l'ultimo giorno lavorativo del mese.

L'inadempimento contributivo si verifica quando l'azienda non rende disponibili entro i termini previsti le somme dovute sul conto corrente di raccolta di Fopen.

4. Ritardi nel versamento dei contributi

Nel caso di inadempimento contributivo si prevedono le seguenti fattispecie:

- 1) si definisce **Ritardo semplice** il mancato adempimento, di durata inferiore ai 15 giorni, che consente l'investimento dei contributi con la valorizzazione di fine mese;
- 2) si definisce **Ritardo con penale** il mancato adempimento, di durata superiore a 15 giorni ed inferiore o uguale a 30 giorni, salvo che lo stesso sia dovuto a cause non imputabili all'azienda.
- 3) si definisce **Ritardo reiterato** il mancato adempimento, di durata superiore a 30 giorni e inferiore o uguale a 60 giorni, salvo che lo stesso sia dovuto a cause non imputabili all'azienda.
- 4) Si definisce **Ritardo persistente** il mancato adempimento, di durata superiore a 60 giorni e inferiore o uguale a 90 giorni, salvo che lo stesso sia dovuto a cause non imputabili all'azienda.
- 5) si definisce **Mancato versamento** il mancato adempimento di durata superiore ai 90 giorni.

4.1 Procedura per penali, risarcimenti, reintegri ed informativa:

Il suddetto art. 8, co. 8 dello Statuto prevede l'applicazione di reintegri, penali e risarcimenti nonché un'appropriata informativa alle stesse aziende, al Consiglio di Amministrazione, alle Fonti Istitutive e agli aderenti.

Tali provvedimenti sono diversamente modulati a seconda della gravità della fattispecie. In particolare, dopo la verifica del mancato rispetto della tempistica prevista per il versamento della contribuzione da parte delle aziende, il Fondo:

- In caso di ritardo con penale, provvede al calcolo della penale secondo le modalità di quantificazione di seguito indicate (4.1.A), invia un'informativa all'azienda e informa il Cda alla prima occasione utile.
- In caso di ritardo reiterato, oltre a quanto previsto dal punto precedente, provvede al calcolo del reintegro della posizione dell'aderente secondo le modalità di seguito indicate (4.1.B) e informa il Cda, che valuta se informare le Fonti Istitutive e l'applicazione di un risarcimento per copertura oneri amministrativi pari a € 100.
- In caso di ritardo persistente, oltre a quanto previsto per il caso di ritardo con penale, provvede al calcolo del reintegro della posizione dell'aderente, il Cda informa le Fonti Istitutive e valuta l'applicazione di un risarcimento per copertura oneri amministrativi pari a € 150.
- In caso di mancato versamento, oltre a quanto previsto dal punto precedente, invia un'informativa agli aderenti interessati e il Cda valuta l'applicazione di un risarcimento per copertura oneri amministrativi pari a € 200.

L'informativa all'azienda consiste in una contestazione del comportamento e nella comunicazione degli effetti da esso scaturiti (penali, reintegro, etc...) e delle ulteriori conseguenze nel caso in cui il ritardo si protragga.

Viene fornita informativa alle Fonti Istitutive, da parte del Cda del Fondo, per eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

L'informativa agli aderenti ha ad oggetto la situazione di mancato versamento da parte dell'Azienda, le attività svolte dal Fondo a fronte del mancato adempimento e le alternative disponibili ai singoli aderenti nei confronti dell'azienda.

4.1.A.

Modalità di Calcolo delle Penali da destinare alla copertura delle spese amministrative.

Esse si calcolano applicando il tasso previsto per il ritardato versamento dei contributi previdenziali obbligatori¹, calcolato come segue:

$$P = C \times \left(\frac{t \times g}{36500} \right)$$

dove:

P = Penale;

C = Importo del contributo omesso;

t = tasso applicato alle sanzioni per ritardato pagamento dei contributi previdenziali;

g = giorni di ritardo;

4.1.B.

Modalità di Calcolo dei Reintegri della posizione per ogni aderente interessato.

Si calcola la perdita di rendimento subita a seguito del ritardo nella riconciliazione del contributo.

Esso si quantifica, soltanto se positivo, applicando la seguente formula:

$$R = \left(\frac{C}{v_1} - \frac{C}{v_2} \right) \times v_3$$

dove:

R = Reintegro posizione;

C = Importo del contributo omesso;

v_1 = valore quota della scadenza del versamento;

v_2 = primo valore quota utile dopo l'effettivo versamento;

v_3 = ultimo valore quota al momento del calcolo.

¹ Il tasso applicato per tale fattispecie è uguale al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 5,5 punti percentuali

Al fine di facilitare la definizione delle irregolarità contributive, il Fondo può proporre all'azienda inadempiente un piano di rientro rateizzato, comprensivo delle penali e risarcimenti accumulati.

5. Altre irregolarità contributive

Oltre al ritardato o mancato versamento, il Fondo potrebbe riscontrare delle difficoltà ad investire la contribuzione nei casi in cui, pur in presenza di un versamento tempestivo:

- a) l'azienda non provveda al caricamento nella propria area riservata della lista contributiva nel formato conforme allo standard concordato;²
- b) risulti una discrepanza tra l'importo versato e il totale indicato dalla lista contributiva.³

Se tale fattispecie dovesse verificarsi in un numero di casi superiore a due nel corso dell'anno solare, il Fondo invia una comunicazione all'azienda contestando l'accaduto. Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni.

6. Termini di efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore in data 30 settembre 2019.

Roma, 24 luglio 2019

² La documentazione con le specifiche del tracciato contributivo è disponibile nell'area riservata aziendale

³ Ai fini dell'investimento, è eccezionalmente accettabile anche un bonifico di importo superiore a quello della lista, ciò originerà un debito del fondo verso l'azienda per la differenza, ma sarà comunque possibile l'investimento dei contributi. Qualora l'importo del pagamento sia invece inferiore tale operazione non è possibile